

Azione revocatoria e prova della scientia decoctionis

Cassazione Civile, Sez. VI - 1, Ordinanza n. 4794 del 01-03-2018.
Pres. Magda Cristiano. Est. Genovese.

Fallimento - Azione revocatoria - Prova della scientia decoctionis - Fattispecie

Nell'azione revocatoria fallimentare, la prova della scientia decoctionis dell'accipiens è ricavabile: a) dalle modalità non più regolari dei pagamenti, riferiti a importi non corrispondenti alle fatture (nel caso di specie peraltro scadute) e dal divieto di accettazione di pagamenti postdatati; b) dall'esistenza di un eccesso di indebitamento verso i fornitori, già prima della riunione dei creditori, e dall'utilizzo di assegni in bianco, incassati oltre un mese dopo la loro spedizione; c) dalla continuità dei rapporti tra le parti, ove la convenuta sia fornitrice abituale della fallita ed operante nello stesso ambito territoriale.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it – Riproduzione riservata)

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere -

ORDINANZA

La Corte d'appello di Bari, con la sentenza n. 1814 del 2015 (pubblicata l'11 dicembre 2015), in accoglimento dell'appello proposto dalla L. Sei srl, nella qualità di assuntore del concordato fallimentare della (*), ha riformato la sentenza del Tribunale di quella stessa città che aveva respinto la domanda revocatoria proposta dalla Curatela fallimentare della (*) verso la S. snc, successivamente incorporata da Sa. srl, per alcuni pagamenti, effettuati dalla fallita - nel periodo sospetto (così come calcolato, anche in rapporto alla consecuzione del fallimento alla procedura di concordato preventivo cui la società (*) era stata in un primo momento ammessa) - alla incorporata S., risultando la prova della scientia decoctionis, con addebito delle spese.

Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, la prova della scientia decoctionis della accipiens era ricavabile: a) dalle modalità non più regolari dei pagamenti, riferiti a importi non corrispondenti alle fatture, peraltro scadute, e dal divieto di accettazione di pagamenti postdatati da parte degli autisti della società creditrice; b) dall'esistenza di un eccesso di indebitamento verso i fornitori, già prima della riunione dei creditori, e dall'utilizzo di assegni in bianco, incassati oltre un mese dopo la loro

spedizione; c) dalla continuità dei rapporti tra le parti, essendo la S. una fornitrice abituale della fallita ed essendo operative nello stesso ambito territoriale ((*), l'una; (*), l'altra).

La ricorrente assume, di contro, con due censure che lamentano errori in diritto e in motivazione, - la portata esclusivamente indiziaria del ragionamento svolto dalla Corte territoriale, tuttavia priva del carattere della gravità, precisione e concordanza, sicchè sarebbe mancata la prova della scientia decoctionis, che era a carico della curatela (e oggi dell'assuntore del concordato).

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Le doglianze proposte dalla ricorrente, al di là del loro nomen iuris, tendono ad una inammissibile richiesta di riesame delle risultanze ed alla valutazione probatoria degli elementi emersi nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014), considerato che i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza dei fatti integranti la prova per presunzione, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, perciò soggetti ad una valutazione globale, e non già svolta in via atomistica, con riferimento singolare a ciascuno di questi (Sez. 3 -, Sentenza n. 12002 del 2017). Alla inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali (che si liquidano come da dispositivo) e l'affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-1, sezione civile della Corte di cassazione, il 14 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2018.